Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 marzo 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1220.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1336, concernente l'ospedale civile « Umberto I », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1336, con il quale l'ospedale civile « Umberto I », con sede in Ancona, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 10 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 18 ottobre 1968, n. 1336, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, n. 1336, con il quale l'ospedale civile « Umberto I » di Ancona è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona;

un membro eletto dal consiglio comunale di Ancona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 aprile 1930 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1221.**

Applicazione delle regole di concorrenza ai settori dei trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1017/68 emanato il 19 luglio 1968 concernente la applicazione delle regole di concorrenza ai settori dei trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

In applicazione dell'art. 20 del regolamento n. 1017 in data 19 luglio 1968 del consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede agli accertamenti tecnici ed economici sulle intese e sulle posizioni dominanti attuate nel territorio nazionale nel settore dei trasporti per ferrovia, per strada e per via navigabile, fornendo altresì la necessaria assistenza nell'espletamento di analoghi accertamenti agli agenti commissari all'uopo delegati dalla Comunità economica europea.

A tal fine il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile affida i singoli incarichi a funzionari della direzione generale del coordinamento e degli affari generali.

Qualora gli interessati si rifiutino di fornire le notizie richieste o di sottoporre all'esame libri e documenti aziendali o impediscano l'accesso nelle sedi e stabilimenti dell'impresa, ed in ogni caso di necessità, i funzionari incaricati possono richiedere l'assistenza degli agenti della polizia tributaria che è tenuta ad eseguire, con i poteri e le modalità stabilite dalle leggi vigenti per la repressione delle violazioni tributarie, gli accertamenti richiesti dai funzionari predetti in base al mandato del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — MORO — GAVA — BOSCO — CARON — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1222.**

Modifiche all'art. 2 della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, aggiornato dalla legge 4 gennaio 1938, n. 28 e modificato dalla legge 3 maggio 1956, n. 511, per la equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini degli altri Stati membri della C.E.E. per l'esercizio delle attività dell'allevamento ed impiego dei piccioni viaggiatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. n. 68/363 del 15 ottobre 1968, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 260 del 22 ottobre 1968, relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Decreta:

Art. 1.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani, possono ottenere l'autorizzazione per tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori, di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, aggiornato con legge 4 gennaio 1938, n. 28 e modificato dalla legge 3 maggio 1956, n. 511.

Art. 2.

I certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ai cittadini italiani per il rilascio della autorizzazione di cui al precedente articolo sono sostituiti da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato membro del quale l'aspirante è cittadino.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — MORO — GAVA — GUI — SEDATI — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. **1223**.

Norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1191/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1192/69 emanato il 26 giugno 1969, concernente le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411, concernenti il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti allo esercizio ferroviario continuano a trovare attuazione sino alla graduale applicazione dei regolamenti numero 1191/69 e n. 1192/69 del consiglio della Comunità economica europea.

Art. 2.

Nei casi in cui i servizi ferroviari vengano sostituiti da quelli automobilistici, ai sensi dell'art. 4 del richiamato regolamento C.E.E. n. 1191/69, gli eventuali svantaggi economici derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'esercizio di questi ultimi servizi formano oggetto di compensazione secondo il disposto dell'art. 10 del regolamento medesimo.

Art. 3.

I servizi di traghetto esercitati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rientrano nell'obbligo di esercizio di cui al paragrafo 3 dell'art. 2 del regolamento n. 1191/69.

Art. 4.

Il trasporto degli effetti postali effettuato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per conto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rientra nell'obbligo tariffario previsto al paragrafo 5 dell'art. 2 del regolamento comunitario n. 1191/69.

Art. 5.

Le categorie di oneri e vantaggi indicate al paragrafo 4 dell'art. 4 del regolamento n. 1192/69 possono formare oggetto di normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre aziende ferroviarie cui sarà eventualmente estesa l'applicazione del predetto regolamento, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — MORO — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1969.

Nomina del presidente dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1965, n. 901, sono state emanate norme per l'istituzione degli enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1967, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 228, con il quale il prof. Giuseppe Guerrieri è stato nominato presidente dell'Ente di sviluppo nell'Umbria per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che il prof. Giuseppe Guerrieri ha rassegnato le dimissioni dalla carica suddetta;

Ritenuto quindi che occorre provvedere alla nomina di un nuovo presidente dell'ente citato, in sostituzione del prof. Guerrieri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Le dimissioni rassegnate dal prof. Giuseppe Guerrieri dalla carica di presidente dell'Ente di sviluppo nell'Umbria sono accettate.

Il comm. Elio Pirami è nominato presidente dell'ente predetto, in sostituzione del prof. Giuseppe Guerrieri e per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1970
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 168

(2209)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1969.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, numero 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1968, numero 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 114, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Vista la lettera in data 12 novembre 1969, n. 1766 con la quale il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha indicato quale proprio membro designato del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione del dott. ing. Bruno Bianchi, deceduto, il prof. ing. Cesare Valle;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1969, n. 3813, con la quale il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rappresentato l'opportunità che il predetto prof. Valle venga assegnato alle sezioni 1ª e 6ª di quel superiore consesso;

Su conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professore dott. ing. Cesare Valle viene nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in sostituzione del dott. ing. Bruno Bianchi, deceduto, e viene assegnato alle sezioni 1ª e 6ª del predetto consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1969

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1970
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 5

(2212)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970.

Nomina di un membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, numero 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970, facendo, altresì, riserva di provvedere alla nomina tra gli esperti del rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e di quello designato dall'Unione delle provincie d'Italia, non appena i detti enti avessero provveduto a designare la terna di cui al punto *T*) dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1968, n. 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 114, con il quale, a parziale scioglimento della riserva di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, si è provveduto alla nomina dell'avv. Mario

Montini, sindaco di Badia Polesine, a membro esperto del predetto Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonchè all'assegnazione del medesimo alle sei sezioni del suindicato consesso;

Vista la lettera in data 25 luglio 1969 con la quale il predetto avv. Mario Montini ha rassegnato le dimissioni da membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la terna di nominativi designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ai sensi dell'art. 2, punto *T*) della legge n. 1460 sopracitata fra i quali viene scelto per la nomina a membro esperto del predetto consesso in rappresentanza della predetta associazione, in sostituzione dell'avv. Mario Montini dimissionario, l'avv. Guglielmo Boazzelli sindaco di Frascati;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Guglielmo Boazzelli, sindaco di Frascati viene nominato membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, in sostituzione dell'avv. Mario Montini, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1970
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 33

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Determinazione del rapporto relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 4112 in data 12 febbraio 1970, nella quale viene determinato in 120 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1969-31 dicembre 1969;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 120 (centoventi) per il periodo 1° gennaio 1969-31 dicembre 1969.

Roma, addì 24 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1970
Registro n. 5, *foglio n.* 156

(2273)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Eurodomus 3ª - Mostra pilota della casa moderna », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Eurodomus 3ª - Mostra pilota della casa moderna », che avrà luogo a Milano dal 14 al 24 maggio 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone nazionale ferramenta, utensileria e casalinghi », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone nazionale ferramenta, utensileria e casalinghi », che avrà luogo a Napoli dal 5 al 10 maggio 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLVIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLVIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 27 maggio al 7 giugno 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2227)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 1ª F.I.Me.V.A. - Fiera internazionale della meccanica varia ed affine », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 1ª F.I.Me.V.A. - Fiera internazionale della meccanica varia ed affine », che avrà luogo a Bari dal 9 al 19 maggio 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Settimana della vita collettiva », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Settimana della vita collettiva », che avrà luogo a Roma dall'11 al 17 maggio 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2229)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIV Fiera campionaria internazionale », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIV Fiera campionaria internazionale », che avrà luogo a Bologna dal 16 al 31 maggio 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2224)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma dal 30 maggio al 14 giugno 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVII Mostra internazionale avicola », in Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Mostra internazionale avicola », che avrà luogo a Varese dal 30 maggio al 2 giugno 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Julio Cesar Gil, console aggiunto dell'Uruguay a Genova.

(2234)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ib Fjelstrup Guldbrandsen, console generale onorario della Danimarca a Milano.

(2235)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Besir Balcioglu, console generale della Turchia a Napoli.

(2236)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Palacio Escudero, vice console onorario del Perù a Milano.

(2237)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlo Moris, console onorario del Brasile a Torino.

(2238)

In data 3 marzo 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Antonio Norante di Santa Cristina, vice console onorario di Guatemala a Roma.

(2239)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Casalgrande

Con decreto provveditoriale n. 1329 in data 14 marzo 1970 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Casalgrande con deliberazioni consiliari 14 dicembre 1965, n. 95 e 20 dicembre 1965, n. 105.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2450)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un vice presidente presso l'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 3 febbraio 1970, il dott. Franco Salerno è stato nominato vice presidente presso l'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1966, n. 257 e in sostituzione dell'avv. Nicola Rotolo.

(2258)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventiquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 febbraio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Ermitage-Eremo I », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 1° giugno 1966;

2) edil. « San Giuseppe », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 19 marzo 1954;

3) edil. « Diana », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 14 marzo 1964, rep. 47;

4) società cooperativa di consumo « Parco Fiamma », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Battiata in data 11 novembre 1963, rep. 34397;

5) edil. « Igea Casa », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Menechini in data 17 aprile 1951, rep. 3392;

6) edil. « May Home », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 1° aprile 1965, rep. 29772;

7) edil. « Picraccini », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 16 dicembre 1963, rep. 25920;

8) « Prima cooperativa edilizia Mauro », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 27 febbraio 1965, rep. 29513;

9) edil. « Archimede », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data14 febbraio 1966, rep. 32048;

10) edilizia « Domus Agricolae », con sede in Bovalino (Reggio Calabria), costituita per rogito Marulli in data 27 maggio 1962, rep. 11183;

11) « La Rinascita », con sede in Brancaleone (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 28 giugno 1949, rep. 6143;

12) Castelvetere, con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 2 maggio 1947, rep. 8182;

13) « Pace e Lavoro », con sede in Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Agostino in data 17 ottobre 1948, rep. 8209;

14) « Gli Amici del Focolare », con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), costituita per rogito Brucculeri in data 1° maggio 1962, rep. 56889;

15) edil. « Vittorio Visalli », con sede in Santa Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), costituita per rogito Nostro in data 6 marzo 1962, rep. 31262;

16) edil. « L'Indomita », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 22 dicembre 1962;

17) edilizia « Iuvenilia », con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 20 febbraio 1965, rep. 46371;

18) edil. « Villa delle Rose », con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 13 febbraio 1965, rep. 3489;

19) cooperativa agricola e di consumo « S. Benedetto », con sede in Cetrano (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 26 gennaio 1964, rep. 1269;

20) cooperativa agricola e di consumo « San Pietro », con sede in Maierà (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 15 giugno 1966, rep. 6523;

21) edil. « Brutia », con sede in Pietrafitta (Cosenza), costituita per rogito Ripoli in data 7 aprile 1965, rep. 48880;

22) edil. « La Proletaria », con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 12 dicembre 1964, rep. 45249;

23) cooperativa agricola e di consumo e cantina sociale « San Rocco », con sede in Verbicaro (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 1° maggio 1964, rep. 1961;

24) cooperativa agricola « ACLI S. Vito », con sede in Villapiana (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 15 marzo 1962, rep. 29240.

(2393)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 gennaio 1970 « Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale impiegatizio retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Salsomaggiore Terme », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1970, nell'intestazione e all'art. 1, in luogo di « per il personale impiegatizio », leggasi: « per il personale *non* impiegatizio ».

(2299)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969.

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1970, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.606.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2460)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2461)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.852.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2462)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970 il comune di Mottola (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.395.033 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2463)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970 il comune di Malvito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.716.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2464)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1970 il comune di Montecorvino Rovella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.809.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2465)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970 il comune di Penne (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.258.580 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2466)

Autorizzazione al comune di Penna S. Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1970 il comune di Penna S. Andrea (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.185.772 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2467)

Autorizzazione al comune di Piedimonte d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1970 il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.759.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2468)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1970 il comune di Spezzano Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.297.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2469)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1970 il comune di Siano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.299.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2470)

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1970 il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.246.864 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2471)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1970 il comune di Torre del Greco (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.226.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2472)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1970 il comune di Vizzini (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.773.051 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2473)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1970 il comune di Alatri (Frosinone), **viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.400.000** per **la copertura del disavanzo economico** del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2474)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1970 il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 79.337.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2475)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3009 Mod. 25-A D.P. — Data: 12 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: De Nardis Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1589)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 23 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,89	628,80	628,93	628,89	628,80	628,83	628,85	628,89	628,89	628,80
Dollaro canadese .	586,20	586,15	586,25	586,25	585,90	586,20	586,20	586,25	586,20	586,25
Franco svizzero .	145,88	145,90	145,94	145,89	145,80	145,88	145,88	145,89	145,88	145,85
Corona danese .	83,93	83,93	83,96	83,94	83,90	83,95	83,93	83,94	83,93	83,92
Corona norvegese .	88,11	88,10	88,16	88,14	88,20	88,10	88,125	88,14	88,11	88,10
Corona svedese .	121,07	121,02	121,02	120,99	121,10	121,08	121 —	120,99	121,07	121,05
Fiorino olandese	173,33	173,20	173,15	173,16	173,10	173,35	173,16	173,16	173,33	173,15
Franco belga .	12,66	12,666	12,6725	12,6655	12,66	12,66	12,665	12,6655	12,66	12,66
Franco francese .	113,46	113,40	113,42	113,475	113,15	113,45	113,47	113,475	113,46	113,45
Lira sterlina .	1512,60	1512,40	1512,25	1512,25	1512,25	1512,60	1512,25	1512,25	1512,60	1512,30
Marco germanico .	171,37	171,50	171,43	171,385	171,45	171,35	171,40	171,385	171,37	171,45
Scellino austriaco .	24,31	24,30	24,307	24,3115	24,25	24,31	24,315	24,3115	24,31	24,32
Escudo portoghese	22,08	22,09	22,10	22,055	22,15	22,08	22,10	22,055	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,025	9,013	9 —	9,01	9,0125	9,013	9,01	9,01

Media dei titoli del 23 marzo 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,75
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,225
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,15
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	85,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,675
» 5,50 % » » 1968-83	88,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,05
» » » 5,50 % 1976 .	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	628,87
Dollaro canadese	586,225
Franco svizzero	145,885
Corona danese . .	83,935
Corona norvegese	88,132
Corona svedese . .	120,995
Fiorino olandese .	173,16
Franco belga	12,665
Franco francese	113,472
Lira sterlina .	1512,25
Marco germanico .	171,392
Scellino austriaco	24,313
Escudo portoghese .	22 077
Peseta spagnola . .	9,013

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna centosessanta vacanze, di cui la metà, pari a ottanta può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegneri in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Molise;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Molise.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Molise.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Campobasso e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario:

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 210

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto nato
a . . (prov. di . .)
il . . . residente in .
(prov. di . .) via . .
n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per Uffici aventi sede nel Molise.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso in data . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data .

Firma . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2).

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna. i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9, 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1968, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 299);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia

e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dai sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539: il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(1970)

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna centosessanta vacanze, di cui la metà, pari a ottanta può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegneri in prova del genio civile per gli Uffici aventi sede nell'Emilia Romagna.

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia Romagna.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;
f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;
g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;
n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;
2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;
3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale scientifica ed eventualmente didattica svolta;
4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Bologna e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divi-

sione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nell'Emilia-Romagna.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 209

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità.

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Lingua francese

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali;

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .
di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare e sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non e soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2).

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio

di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamente ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente numero 2 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente numero 9 nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(1969)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9, settembre 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1969, registro n. 6 Sanità, foglio n. 369, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1968.

(2198)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1970, è stato fissato per i giorni 11, 12, 13 e 14 maggio 1970, con inizio alle ore 8,30, il diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 2 ottobre 1969.

(2200)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, bandito con decreto ministeriale in data 20 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'8 agosto 1969, avranno luogo presso la scuola di applicazione dell'Aeronautica militare di Firenze (Cascine), nei sottonotati giorni:

16 aprile 1970, ore 8: cultura generale;
17 aprile 1970, ore 8: cultura professionale.

(2447)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, modificato con decreti n. 4669 del 29 ottobre 1968 e n. 3384 in data 20 settembre 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 5268 in data 10 gennaio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto (consorzio); Ottiglio; Camagna Monf.; Alice Belcolle; Ponzone (2ª condotta Cimaferle-Toleto-Piancastagna); Cereseto; Carrega Ligure; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Dardano Candido: S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto (consorzio);
2) Brusotti Angelo: Ottiglio;
3) Spalla Franco: Camagna Monf.;
4) Filippelli Aristide: Alice Belcolle;
5) Allemani Giuseppe: Ponzone (2ª condotta Cimaferle-Toleto-Piancastagna);
6) Corato Pietro: Cereseto;
7) Ceraolo Antonino: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, sul Bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 3 marzo 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(2152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 195 del 17 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 del 5 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni di: Boliano, Santo Stefano Magra, Levanto, Calice al Cornoviglio e Maissana;

Visto il successivo proprio decreto n. 196 del 17 gennaio 1970, pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica prefata, con il quale il dott. Schepis Domenico, terzo classificato nella graduatoria concorsuale, è stato dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica vacante nel comune di Levanto;

Visto che il sopra nominato Schepis Domenico ha, con foglio in bollo datato 6 febbraio c.a., espressamente rinunciato alla condotta medesima;

Considerato, altresì, che il dott. Guglielmotti Giorgio, quarto classificato nella graduatoria stessa, ha accettato la condotta del comune di Calice al Cornoviglio, che era stata da lui indicata come prima nell'ordine di preferenza contenuto nella domanda di partecipazione al concorso in parola, datata 13 maggio 1969;

Visto che il dott. Parentini Giancarlo, sesto classificato nella graduatoria concorsuale, ha indicato nel proprio ordine di preferenza, come ultima sede, la condotta medica vacante nel comune di Maissana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Peci Carmelo e il dott. Parentini Giancarlo, quinto e sesto classificati nella graduatoria di merito dei candidati idonei, di cui al proprio decreto n. 195 del 17 gennaio 1970, citato in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte medico-chirurgiche vacanti rispettivamente nel comune di Levanto e nel comune di Maissana.

I sindaci dei predetti comuni sono incaricati, per quanto di loro competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

La Spezia, addì 4 marzo 1970

p. *Il medico provinciale*: BATTIMI

(2150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto del medico provinciale di Cremona in data 12 febbraio 1970 « Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2 marzo 1970, dove è scritto «...a posti di *ostetrica condotta*...» leggasi: «...a posti di *medico condotto*...».

(2384)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso bandito con decreto numero 72/59/1 del 15 gennaio 1969, per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1968;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2130/59/1 del 19 dicembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Mele Giovanni	punti	79,469	su 120
2. Cabras Giorgio	»	71,161	»
3. Piras Giuseppino	»	65,134	»
4. Ragonigi Rosolino	»	64,243	»
5. Secci Francesco	»	63,184	»
6. Brau Salvatore	»	59,177	»
7. Carta Salvatore	»	55,078	»
8. Giorgino Salvatore	»	54,132	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 28 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 334/59/1 del 28 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1968;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai candidati risultati idonei per i posti messi a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono assegnate le condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Mele Giovanni: condotta comunale di Dorgali;
2) Cabras Giorgio: condotta consorziale di Urzulei-Talana;
3) Piras Giuseppino: condotta consorziale di Gavoi-Ollolai.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 28 febbraio 1970

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(2205)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.